



CITTA' DI VICO EQUENSE

PROVINCIA DI NAPOLI

Prot. n. 36388 31 DIC. 2014

DELIBERAZIONE N. 174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30/12/2014

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione del Comune di Vico Equense

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Gennaro Cinque, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri

				Presente	Assente
1)	CINQUE	Gennaro	- Sindaco -	SI	=
2)	MIGLIACCIO	Benedetto	- Assessore -	=	SI
3)	FERRARO	Giuseppe	"	SI	=
4)	CIOFFI	Maria	"	SI	=
5)	DI MARTINO	Antonio	"	=	SI
6)	ELEFANTE	Antonio	"	SI	=
TOTALE				4	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Luigi Salvato incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione riportata in allegato sub "A";

RITENUTA la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione,

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

A voti unanimi legalmente espressi:

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione riportata in allegato in tutte le sue parti per ogni effetto di legge e di conseguenza .

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza a provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

OGGETTO: regolamento per la disciplina del funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione del Comune di Vico Equense.
Approvazione.

PREMESSO che :

- l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 prevede che le Amministrazioni provviste di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi sanciti dal R.D. n. 1578/1933;
- l'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per il personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali conferma la facoltà per gli Enti provvisti di Avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente secondo i principi della legge professionale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 113/2008, successivamente modificata ed integrata, veniva approvato il disciplinare per la corresponsione dei compensi professionali a favore dell'avvocato dell'Ente;

PRESO ATTO che la suddetta disciplina contrattuale riconosce alle amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie un potere di autoregolamentazione locale, da cui deriva per gli Enti provvisti di Avvocatura, la possibilità di adottare una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere ai professionisti legali in servizio presso l'Ente;

RILEVATO che in data 03.04.2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014;

RILEVATO altresì che l'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. n.114/2014, ha introdotto modifiche per la corresponsione degli onorari delle Avvocature degli Enti Pubblici;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'adeguamento del Regolamento dell'Avvocatura Comunale alle nuove disposizioni normative;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale trattandosi di regolamento attinente l'autonomia organizzativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. n. 247/2012 relativa alla 'Nuova disciplina dell'ordinamento forense';


VISTO il D.M. n. 55/2014;

VISTO il D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 ed a voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- di approvare, in sostituzione del precedente disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 113/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento relativo alla disciplina dell'Avvocatura Comunale, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4° D.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI VICO EQUENSE

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VICO EQUENSE.

Art. 1 - Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura del Comune di Vico Equense è istituita presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso e adempie ai propri compiti e alla cura degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura comunale è organizzata in struttura indipendente e gode dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
3. L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa.

Art. 2 - Composizione

1. L'Avvocatura Comunale è indicata nell'organigramma dell'Ente quale Servizio di natura tecnica con propria specifica denominazione.
2. All'Avvocatura comunale deve essere preposto, quale Responsabile, esclusivamente un dipendente abilitato all'esercizio della professione legale, iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine competente.
3. Il Responsabile del Servizio assume la denominazione di Avvocato Comunale.
4. L'Avvocatura si avvale del supporto di personale, assegnato al Servizio per lo svolgimento di tutte le attività non professionali, funzionali all'espletamento delle attività di competenza.
5. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

Art. 3 - Compiti

1. Compito principale dell'Avvocatura Comunale è provvedere, previo formale rilascio della procura sindacale alle liti, alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Vico Equense attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale nei giudizi in cui essa è parte sia come attrice/ricorrente che come convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie,

civili, penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente) e amministrative, per tutti i gradi di giudizio e in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali e nelle procedure di mediazione.

L'Avvocatura Civica, pertanto, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale, in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelative, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Nei casi in cui la transazione sia sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale dovrà essere acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.

2. L'Avvocatura Comunale svolge, altresì, ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza legale a favore dei Responsabili dei Servizi dell'Ente su questioni di diritto di particolare complessità.

L'attività di consulenza legale viene resa nell'esclusivo interesse dell'Ente e qualora sia compatibile con il carico di lavoro gravante sull'Ufficio.

Le richieste di parere legale, a pena di inammissibilità, dovranno essere inoltrate all'Ufficio Legale dai Responsabili dei Servizi interessati munite di apposita e dettagliata relazione istruttoria afferente il procedimento, dalla quale risulti chiaramente la questione giuridica controversa ed il relativo quesito da rendere oggetto di consulenza e/o di parere legale.

3. L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni tra Enti, nelle quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, può fornire assistenza legale ad altri Comuni ovvero a società e soggetti pubblici nei quali l'Ente abbia una partecipazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, ovvero convenire con altri Enti la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sede in altri Circondari.
4. Le prestazioni dell'Avvocatura comunale in favore di altri soggetti possono essere svolte solo qualora non vi sia conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Vico Equense o documento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Ente.

Art. 4 - Rapporti con gli Uffici e doveri di collaborazione dei Servizi comunali

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i Responsabili dei vari Servizi sono tenuti a fornire all'Avvocatura idonea relazione tecnica inerente all'oggetto dell'attività giudiziale, stragiudiziale o consultiva, tempestivamente ed entro 5 gg. dalla ricezione dell'atto notificato all'Amministrazione ovvero nei termini indicati nella formale richiesta dell'Avvocatura, ma in ogni caso in tempi utili ad assicurare

l'esercizio della difesa e tempi ragionevoli per la predisposizione degli atti ad essa propedeutici.

2. La relazione richiesta dovrà contenere tutti i dati, i chiarimenti e le notizie di cui il Servizio è a conoscenza, nonché, in allegato, i documenti necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.
3. Dovranno, altresì, essere forniti, ove richiesto, anche eventuali supporti tecnici e professionali.
4. Il Servizio interessato è inoltre tenuto ad aggiornare tempestivamente l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.
5. I soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione e al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'originale dell'atto notificato all'Avvocatura e una copia al Sindaco. La trasmissione deve essere effettuata senza indugio alcuno e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'avvenuta notifica al Comune.
6. Le violazioni ai doveri di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura sono da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale a cui compete effettuare gli opportuni accertamenti ed assumere le conseguenti iniziative.

Art. 5 - Dotazione strumentale

1. La dotazione strumentale è assicurata, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.
2. Costituiscono dotazione strumentale primaria dell'Avvocatura, per il soddisfacimento dei criteri sopra indicati:
 - Codici e testi normativi;
 - Banche dati di raccolta di sentenze e norme;
 - Archivio documentale;
 - Account di posta elettronica certificata;
 - Firma digitale;
 - Prodotti editoriali e quotidiani per l'aggiornamento professionale.
3. Il Responsabile del Servizio cura la progressiva dotazione ed aggiornamento degli strumenti di lavoro contemperando le rilevate esigenze dell'Avvocatura con la effettiva disponibilità finanziaria dell'Ente. A tal fine è privilegiato il ricorso a soluzioni informatiche con flessibilità di utilizzo, al fine di corrispondere alle più moderne esigenze del professionista legale. In tale attività il Responsabile tiene conto anche dell'obbligo di assicurare la formazione dei praticanti.
4. Per la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti all'introduzione del processo telematico, è assicurata all'Avvocatura Comunale la dotazione di idoneo software, privilegiando soluzioni integrate con le esigenze di dotazione strumentale.

Art. 6 - Avvocato Comunale

1. Alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento degli avvocati è posto un Avvocato Responsabile di categoria non inferiore a D, abilitato all'esercizio della professione legale ed iscritto all'Elenco Speciale tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

- Tale figura sarà incaricata di posizione organizzativa/alta professionalità, secondo le regolamentazioni in essere presso l'Ente.
2. L'Avvocato Comunale esercita le proprie funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per cui è abilitato, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
 3. L'Avvocato Comunale:
 - a) coordina l'avvocatura comunale e l'attività dei legali interni ed esterni che in/con essa collaborano;
 - b) gestisce ed assegna al personale dell'Ente le funzioni legate all'organizzazione dell'ufficio;
 - c) svolge l'attività di dominus dei praticanti e intrattiene i relativi rapporti con l'Ordine professionale competente;
 - d) assicura lo svolgimento di ogni altra attività e assume ogni altra responsabilità conferitagli dal Sindaco o dalla Giunta, nell'ambito dell'Organizzazione dell'Ente.
 4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.l. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, ove sussista all'interno dell'Avvocatura una pluralità di Avvocati, la difesa nei giudizi sarà di norma affidata dal Responsabile del Servizio Legale a tutti gli avvocati congiuntamente (salva oggettiva impossibilità per malattia, assenza o impedimenti di uno degli avvocati o altri giustificati motivi); di conseguenza, i compensi in caso di provvedimenti favorevoli (sia in caso di condanna giudiziale della cp al pagamento delle spese processuali che in caso di compensazione delle stesse) saranno liquidati in pari misura a ciascun difensore incaricato del patrocinio. La quota di riparto, disposta dal Responsabile dell'Avvocatura, terrà conto in ogni caso dell'attività effettivamente svolta e della puntualità negli adempimenti processuali.

La redazione dei pareri legali verrà affidata dal Responsabile dell'Avvocatura ai diversi avvocati in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro, tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita.
 5. Al fine di conciliare le esigenze dell'Ufficio con le attività professionali, all'Avvocato Comunale, è riconosciuta piena autonomia organizzativa e flessibilità di orario. In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocato Comunale ha l'obbligo di conseguire i crediti mediante la partecipazione a eventi formativi di sua scelta. La formazione può avvenire anche in orario di servizio ed, essendo obbligatoria, non soggiace ad eventuali limiti di legge per la p.a. e non necessita di specifica autorizzazione.
 6. L'Avvocato Comunale non può svolgere attività professionale legale privata. Allo stesso possono essere autorizzati ulteriori incarichi legali limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente Regolamento, nonché possono essere autorizzati incarichi consulenziali o di presenza in Commissioni e Organismi presso altri Enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
 7. Sono a carico del Comune le spese correlate allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura, le spese giudiziali da sostenersi per gli adempimenti processuali (marche, contributo unificato, notifiche, costi per copie di atti, ecc.), la quota annuale di iscrizione dell'Avvocato Comunale nonché le eventuali spese per la partecipazione ad eventi formativi, nei limiti del rilascio dei crediti richiesti dal CNF ed in base alla disponibilità finanziaria

dell'Ente. In ogni caso, gli interessati sono tenuti a preferire eventi formativi gratuiti.

Art. 7 – Compensi

1. All'Avvocato interno, incaricato del patrocinio dell'Ente Comunale in sede giudiziale e regolarmente costituitosi in giudizio, in caso di sentenza favorevole, sono corrisposti i compensi professionali, ai sensi dell'art.27 del CCNL 14/9/2000 e succ. mod. ed int., se funzionario, ed ai sensi dell'art.37 del CCNL Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999, ove Dirigente; il tutto secondo i principi di cui alla L. 247/2012 (legge professionale) e del Regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014.

2. Le competenze sono determinate, in caso di esito positivo del giudizio con compensazione delle spese di lite, al minimo della tariffa professionale di cui al citato D.M. 55/2014, in relazione al valore e al grado dell'Autorità Giudiziaria adita.

I compensi da corrispondere in caso di compensazione delle spese di lite, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, sono corrisposti nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, tale limite non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Qualora dovessero essere approvate nuove tariffe forensi, si applicheranno automaticamente quest'ultime, sempre al minimo, in luogo del citato D.M. n. 55/2014 senza necessità di adozione di ulteriori atti.

3. Nel caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte soccombente alla refusione delle spese di lite, previa l'attivazione di procedure di recupero e all'esito delle stesse, i compensi saranno corrisposti nei limiti della condanna stessa.

4. Ai fini della determinazione dei compensi, si considerano conclusi favorevolmente per l'Ente:

- i giudizi in cui la controparte sia risultata soccombente, a seguito di accoglimento delle domande proposte dall'Amministrazione (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) o di declaratoria di improcedibilità, improponibilità, inammissibilità o infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'Amministrazione o di incompetenza o di difetto di giurisdizione (ove l'Amministrazione rivesta, invece, la posizione di convenuto o resistente);
- giudizi conclusi con sentenza che dichiari l'obbligo di terzi di tenere indenne l'Amministrazione delle somme al cui pagamento questa sia stata condannata;
- i giudizi conclusi per rinuncia di controparte (ove questa rivesta la posizione di attore o ricorrente) alle domande giudiziarie, per inattività processuale o, comunque, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o di carenza di interesse alla decisione e/o di difetto di legittimazione attiva o passiva e/o di improcedibilità o altre formule analoghe.

5. Per giudizi conclusi favorevolmente per l'Ente di cui ai precedenti commi si intendono tutti i giudizi civili, amministrativi, penali (costituzioni di parte civile), di lavoro e previdenza, nonché le fasi cautelari di detti giudizi, definiti con sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento giudiziario.

6. A detti giudizi sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti.
7. I compensi di cui al presente articolo sono dovuti per ogni fase del giudizio.
8. Resta inteso che i compensi di cui innanzi sono dovuti anche in caso di sentenza, decreto, ordinanza o altro provvedimento anche non passati in giudicato che non decidano sulle spese di giudizio o ne pronuncino la compensazione.
9. L'Ente prevede idoneo stanziamento di spesa per i compensi professionali spettanti agli avvocati interni che confluiranno in un apposito fondo nei limiti di stanziamento previsti dalla legge.

Articolo 8 - Liquidazione dei compensi

1. Al fine della liquidazione, i compensi di cui all'articolo precedente saranno contabilizzati in apposita notula sottoscritta dall'Avvocato che dovrà contenere la dichiarazione che essa è conforme ai criteri stabiliti nel presente Regolamento.
2. Con apposita e successiva determina dirigenziale a firma del Segretario Generale o suo delegato sarà disposta la relativa liquidazione delle somme che graverà sul relativo capitolo di spesa del Bilancio comunale o su altro apposito capitolo di bilancio previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. I compensi di cui all'articolo precedente sono compatibili con altra indennità prevista dalla vigente legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e sono considerati a tutti gli effetti voce retributiva del lavoro professionale prestato e, quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
4. I compensi sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi ed assicurativi (cd. oneri riflessi) e al netto dell'IRAP.
5. I compensi verranno corrisposti trimestralmente, unitamente alle competenze del mese.

Art. 9 - Limite Compensi

1. I compensi professionali saranno erogati all'Avvocato incaricato dell'attività di difesa in giudizio dell'Ente nella misura del 90 %; il restante 10% sarà accantonato in apposito fondo ed attribuito a fine anno al personale assegnato all'Avvocatura che abbia collaborato effettivamente alle attività dell'Ufficio.
2. Il compenso attribuibile al personale di supporto dell'Avvocatura non potrà superare il 10% dello stipendio annuo lordo in godimento.
3. I compensi professionali in favore dell'Avvocato interno sono corrisposti nei limiti del trattamento economico complessivo ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014. Le somme eccedenti verranno riversate nel bilancio dell'Amministrazione e potranno essere destinate al funzionamento dell'Avvocatura.

Art. 10 - Correlazione con la retribuzione di risultato

La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata dal contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale.

Art. 11 - Incompatibilità

Si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 Dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.L. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12 - Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'Ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza interna ed esterna relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti e corrispondenza relativa a giudizi e/o procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.
- proposte di deliberazione di costituzione in giudizio, di transazione, ecc., limitatamente agli elementi motivazionali (riportati in atto o richiamati da altri atti) posti a base della decisione.

Art. 13 - Incarichi esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune di Vico Equense possono essere conferiti dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale, ad uno o più legali esterni, mediante mandato congiunto con il legale interno ovvero in via esclusiva, per fattispecie in cui sia necessaria una particolare abilitazione o specializzazione non presente in capo all'Avvocatura Comunale o per cause particolarmente complesse che richiedono una profusione di impegno non compatibile con il carico di lavoro dell'Avvocatura, ovvero in ipotesi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato interno.
2. In mancanza di un numero adeguato di Avvocati interni, per far fronte al puntuale assolvimento degli adempimenti processuali presso le diverse sedi giudiziarie e al fine di assicurare la corretta difesa dell'Ente conciliandola con le altre incombenze del Servizio, la Giunta Comunale può autorizzare il Responsabile del Servizio al conferimento di incarichi professionali e/o di collaborazione a legali esterni da delegare per lo svolgimento dell'attività di udienza relativa ai vari giudizi e per lo svolgimento di adempimenti procedurali presso le varie sedi giudiziarie (depositi, ecc.).
3. Laddove il trend storico di una specifica tipologia di contenzioso appaia non compatibile con le dimensioni dell'organico e del carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale, la Giunta Comunale può deliberare l'autorizzazione alla stipula di apposite "convenzioni a prezzo chiuso", con singoli professionisti, individuati in relazione all'affidabilità ed esperienza professionale a mezzo procedura pubblica, per l'assegnazione di tutto il contenzioso inerente specifica materia e/o ambito giurisdizionale.

Art. 14 - Compensi agli avvocati esterni

1. I compensi per gli avvocati esterni sono concordati col professionista individuato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione a prezzo fisso per ciascun incarico secondo i valori determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con apposita delibera o in sede di autorizzazione all'incarico.
2. In mancanza della delibera di cui al precedente comma, i compensi per gli incarichi professionali sono determinati secondo i seguenti parametri:
 - Giudice di Pace (entro il limite di valore di € 1.100,00) € 500,00;
 - Giudice di Pace (entro il limite di valore di € 5.200,00) € 750,00;
 - Giudice di Pace (entro il limite di valore di € 26.000,00) € 1.000,00;
 - Tribunale (entro il limite di valore di € 26.000,00) € 1.000,00;
 - Tribunale (entro il limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 1.500,00;
 - Tribunale (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 2.000,00;
 - Tribunale (oltre il limite di valore di € 520.000) € 2.500,00;
 - Corte d'Appello (fino al limite di valore di € 26.000,00) € 1.500,00;
 - Corte d'Appello (entro il limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 2.000,00;
 - Corte d'Appello (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 2.500,00;
 - Corte d'Appello (oltre il limite di valore di € 520.000,00) € 3.000,00;
 - TAR (fino limite di valore di € 26.000,00) € 1.500,00;
 - TAR (entro il limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 2.000,00;
 - TAR (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 2.500,00;
 - TAR (oltre il limite di valore di € 520.000,00) € 3.000,00;
 - Consiglio di Stato (fino al limite di valore di € 26.000,00) € 1.500,00;
 - Consiglio di Stato (fino al limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 2.000,00;
 - Consiglio di Stato (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 2.500,00;
 - Consiglio di Stato (oltre il limite di valore di € 520.000,00) € 3.000,00;
 - Corte di Cassazione (fino al limite di valore di € 26.000,00) € 2.000,00;
 - Corte di Cassazione (fino al limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 2.500,00;
 - Corte di Cassazione (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 3.000,00;
 - Corte di Cassazione (oltre il limite di valore di € 520.000,00) € 3.500,00;
 - Commissione Tributaria Provinciale (fino al limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 1.000,00;
 - Commissione Tributaria Provinciale (oltre limite di valore di € 260.000,00) € 1.500,00;
 - Commissione Tributaria Regionale (fino al limite di valore di € 260.000,00 e indeterminato/indeterminabile) € 1.500,00;
 - Commissione Tributaria Regionale (oltre il limite di valore di € 260.000,00) € 2.000,00;
 - Attività di consulenza e/o redazione di pareri legali € 1.500,00;
 - Nomina per arbitrati € 1.500,00;
3. I suddetti compensi sono da intendersi comprensivi di IVA e CPA. Non rientrano nel compenso le spese vive che cedono a carico dell'Ente.

4. Per i casi di più azioni proposte da diversi soggetti, ma aventi evidenti connessioni oggettive, si potrà procedere alla nomina di un solo legale, riconoscendo allo stesso, rispetto ai parametri di riferimento sopra illustrati, una maggiorazione del 10% per ogni nominativo successivo al primo.
5. In caso di soccombenza dell'Ente nel giudizio e in caso di estinzione del giudizio, si applicherà una riduzione pari al 20% del compenso.
6. In caso di abbandono del giudizio da parte del legale incaricato dall'ente si applicherà una riduzione pari al 50% del compenso.
7. In caso di soccombenza della controparte, con conseguente condanna integrale alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna solo parziale della controparte alle spese di lite, l'eventuale differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti degli importi massimi sopra stabiliti.
8. In caso di incarichi diversi per i vari gradi di giudizio del medesimo procedimento, il compenso professionale per il secondo e successivo incarico può essere ridotto del 50%.
9. E' ammesso il versamento di acconti al professionista incaricato in ragione dell'avvio ed avanzamento delle attività.
10. In casi particolari, correlati alla specificità e particolarità delle problematiche giuridiche da trattare, tali da richiedere specifiche competenze professionali e/o infungibilità della prestazione professionale, è possibile derogare motivatamente ai parametri di cui sopra.
11. Per le convenzioni a prezzo chiuso di cui al precedente art. 9 comma 3, il compenso è determinato dalla Giunta Municipale in sede di autorizzazione, su proposta del Responsabile del Settore Contenzioso che tiene conto dell'entità e rilevanza delle attività richieste.

Art. 15 - Pratica forense

1. Presso l'Ufficio Legale dell'Ente può essere svolta la pratica forense per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso il Comune e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salve motivate autorizzazioni al prosieguo della pratica, accordate dal Responsabile del Servizio su richiesta degli interessati ed ai soli fini della loro formazione professionale, per uno o più periodi, ciascuno dei quali non superiore all'anno, anche fino al superamento dei suddetti esami di abilitazione, purché permanga in capo agli interessati lo status di praticante.
3. L'individuazione dei praticanti da avviare al praticantato presso l'Avvocatura Comunale è operata dal Responsabile del Servizio, previo avviso pubblico. La selezione per la pratica è, comunque, operata tenendo conto del curriculum di studi e delle qualità personali.
4. Ai praticanti può essere riconosciuto un rimborso spese forfetario.
5. Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato Comunale, che svolge la funzione di dominus, anche per motivazioni organizzative e per ragioni connesse al comportamento ed alla professionalità dei praticanti.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 31 dicembre 2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.2013, al Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578 convertito con modificazioni dalla legge 22/01/1934, n. 36, al R.D. 22/01/1934, n. 37, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Lavoro di Categoria e al Codice Deontologico per la Professione di Avvocato.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, e si applica a tutti gli incarichi assunti dall'Avvocatura Comunale a decorrere dall'entrata in vigore del D.M. 55/2014. Per gli incarichi pregressi si applicheranno i parametri di cui al Regolamento approvato con D.G.C. n. 113/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'AVOCATURA COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZA E
	DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI VICO EQVENSE. APPROVAZIONE.

Pareri (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito con modificazioni in Legge 213/2012)

REGOLARITA' TECNICA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne dell'Ente Statuto e Regolamenti; correttezza e regolarità delle procedure; correttezza formale e sostanziale della redazione dell'atto; attestando altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, **esprime parere favorevole** sulla presente proposta di provvedimento in oggetto indicata.

Li, 30 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando che tale provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SPESA

CAP. _____ IMPEGNO CONTABILE _____ DI € _____

Stanziamiento € _____ Disponibilità sul Cap. € _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gaetano de Gennaro

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to come in originale

IL SEGRETARIO
f.to come in originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

Il giorno **31 DIC. 2014** e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi fino al **15 GEN. 2015**

Per affissione li. **31 DIC. 2014**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to come in originale

Per copia conforme all'originale esistente nel registro delle deliberazioni.

Vico Equense, il **31 DIC. 2014**



IL FUNZIONARIO DELEGATO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to come in originale
